

Allegato 1.1 – Progetti di investimento

N.	DOMANDA	RISPOSTA
Quesiti di carattere generale relativi a progetti di investimento		
1	È possibile richiedere il finanziamento per l'acquisto di più macchine?	Sì, ma solo se tutte le macchine sono riconducibili alla medesima tipologia di intervento indicata in fase di domanda. Nel caso in cui il progetto preveda la sostituzione di più macchine e la tipologia di intervento preveda la sostituzione come obbligo, il numero delle macchine da acquistare non può essere superiore a quello delle macchine da sostituire.
2	È possibile chiedere il finanziamento per l'acquisto di trattori?	Sì, nell'ambito delle Tipologie di intervento c) e g) e qualora il richiedente non ricada tra i destinatari dell'asse 5 (micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli).
3	L'Allegato richiede che i trattori da acquistare siano dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore. Come si deve attestare la rispondenza a tale requisito?	In fase di conferma e completamento della domanda dovrà essere data evidenza della presenza, sul trattore da acquistare, di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione mediante documentazione ufficiale del fabbricante, quale il listino prezzi o una dichiarazione specifica ed esplicita, contenuta ad esempio in quella predisposta per attestare la rumorosità del trattore. Il requisito dovrà poi essere attestato in fase di rendicontazione dal certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013.
4	Quali requisiti devono avere le macchine da acquistare per poter essere finanziabili?	In linea generale, salvo diversa indicazione fornita nelle specifiche Tipologie di intervento, per poter essere ammissibili a finanziamento le macchine da acquistare devono essere non usate, conformi alla direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, e ricadere nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto.
5	Nel caso di acquisto di macchine con sostituzione di macchine già in possesso dell'impresa, è possibile vendere o permutare la macchina da sostituire quando questa sia in possesso dell'attestazione di conformità all'allegato V del d.lgs. 81/2008?	No, è possibile vendere o permutare la macchina che si deve o che si intende alienare dall'impresa solo quando essa sia conforme alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto di riferimento. Quando tale condizione non si realizza, l'azienda deve necessariamente rottamare la macchina da sostituire.

6	Nel caso di macchine movimento terra previste in alcune tipologie di intervento, l'indicazione di macchine compatte è riferibile a quelle da alienare e/o a quelle da acquistare?	Il rispetto di tale requisito è riferito alle macchine da acquistare. Quelle da alienare possono avere anche massa operativa eccedente quella riferita alle macchine compatte così come definite al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012. Quanto indicato è attinente alle tipologie di macchine definite nella medesima norma.
7	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della piena proprietà del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la piena proprietà da parte dell'impresa non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico in cui compare il bene e i suoi dati identificativi (ad es. marca, modello, targa, matricola, ecc.) con una data dalla quale possa essere desunta oggettivamente l'informazione e il contestuale riferimento al proprietario; ad esempio l'atto di acquisto registrato, fattura di acquisto con riscontro della transazione economica, libro dei cespiti ammortizzabili, libro inventari, contratti e fatture di manutenzione.
8	Quali documenti si ritengono probanti per la dimostrazione della data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire? È sufficiente una dichiarazione dell'impresa?	Ai fini dell'Avviso pubblico (art. 18) la data di immissione sul mercato del bene che si intende sostituire non può essere autocertificata ma deve essere dimostrata solo con prove documentali; in tal senso i documenti ritenuti probanti sono quelli di tipo amministrativo/tecnico, oggettivi, in cui compare il bene e i suoi dati identificativi con una data dalla quale possa essere desunta l'informazione; ad esempio l'atto di acquisto/vendita registrato, fatture di acquisto con riscontro della transazione economica, contratti e fatture di manutenzione, documentazione del fabbricante, ecc.
9	Nell'avviso, in vari punti del testo, si riporta che le macchine devono essere state immesse sul mercato prima o dopo le specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria (98/37/CE ex 89/392/CEE). A quale data bisogna riferirsi?	La data di recepimento a cui riferirsi nel nostro paese è il 21/09/1996 o, solo per alcune macchine per il sollevamento, il 31/12/1996. La direttiva 89/392/CEE è stata recepita in Italia con il d.p.r. 459/96 "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine". Tale decreto è infatti entrato in vigore il 21 settembre 1996 e per alcune tipologie di macchine per il sollevamento il 31/12/1996. L'emanazione della direttiva 98/37/CE, indicata per una correttezza formale nella definizione riportata nell'Avviso pubblico, ha sostituito la 89/392/CEE, ma costituisce un mero passaggio di consolidamento dei testi della stessa direttiva quadro 89/392/CE, unitamente a quelli delle direttive 93/44/CEE e 93/68/CEE già recepiti in Italia con il d.p.r. 459/96. Si tenga tuttavia presente che la direttiva è stata recepita in tempi diversi nei vari Paesi membri e pertanto è possibile che ci siano macchine immesse

		sul mercato ai sensi della direttiva 89/392/CEE (marcate CE) anche antecedentemente alle suddette date di recepimento da parte dell'Italia.
10	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono essere di analogo tipo". Cosa si intende per macchine di analogo tipo? È possibile fare qualche esempio?	Due macchine di analogo tipo, o tipologia, sono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate). Ad esempio, nell'ambito delle macchine movimento terra, due macchine denominate "pala caricatrice" sono dello stesso tipo. La pala caricatrice non è però assimilabile per tipo a un escavatore o a un dumper. Analogamente, nell'ambito delle macchine di sollevamento, la gru a torre è diversa come tipo da una autogrù. I medesimi concetti di analogia sono riferibili a macchine fisse installate nei luoghi di lavoro (ad esempio torni e frese, ecc.)
11	Il punto 3 dell'Allegato prevede che "le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono avere allestimento equivalente in termini accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili". Cosa si intende per allestimento equivalente?	Ai fini dell'Avviso per "allestimento equivalente" delle macchine da acquistare rispetto a quelle da sostituire si intende che: <ul style="list-style-type: none">• le attrezzature intercambiabili (di cui alla direttiva 2006/42/CE art. 1, comma 1 lettera b e art. 2 lettera b, come ad es. benne a valve, martelli demolitori, trince, ecc.) abbinata alle macchine da acquistare siano analoghe e in numero non superiore a quelle in dotazione alle rispettive macchine, già di proprietà dell'impresa, che si intende alienare;• gli utensili abbinati alle macchine da acquistare siano analoghi o riconducibili e in numero non superiore a quelli utilizzati per eseguire le applicazioni/lavorazioni cui la macchina da alienare era dedicata;• l'allestimento della macchina da acquistare può comprendere accessori opzionali forniti dal fabbricante, legati al progresso tecnologico e non presenti nella macchina da alienare, che non aggiungano nuove funzioni a quelle cui la macchina da alienare era dedicata. Ciò fatte salve situazioni particolari debitamente motivate nella perizia asseverata, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ed in linea con le finalità dell'Avviso Pubblico e fermo restando il rispetto del requisito di miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro.
12	Sono finanziabili trattori e macchine i cui allestimenti prevedano i sistemi di guida automatica?	Fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'Allegato, per i trattori occorre distinguere due casi: <ul style="list-style-type: none">a) il sistema di guida automatica è presente nel listino del trattore e installato dal fabbricante del trattore stesso; in questo caso il sistema

		<p>è finanziabile. In fase di rendicontazione la presenza del sistema dovrà risultare dal libretto di uso e manutenzione del trattore o dall'allegato tecnico alla carta di circolazione; diversamente potrà essere richiesta una dichiarazione del fabbricante del trattore relativa all'omologazione del medesimo secondo il regolamento UE 167/2013, comprensiva del sistema di guida automatica;</p> <p>b) il sistema di guida automatica non è presente nel listino del fabbricante del trattore ed è installato da un soggetto diverso dal costruttore del trattore (cd. after-market); in questo caso, il sistema non è finanziabile. Inoltre tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti di carattere omologativo riguardanti non solo la rispondenza del sistema ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche la sua compatibilità con il trattore oggetto di finanziamento, qualora esso sia comunque installato anche se non finanziato, sarà necessario inviare in fase di rendicontazione un aggiornamento della carta di circolazione.</p> <p>Anche per le macchine, fatto salvo il rispetto dei requisiti dell'Allegato, occorre distinguere due situazioni:</p> <p>c) il sistema è presente nel listino della macchina e installato dal fabbricante della macchina stessa; in questo caso il sistema è finanziabile. In fase di rendicontazione dovrà essere inviato uno stralcio del libretto delle istruzioni contenente riferimenti al sistema di guida automatica;</p> <p>d) il sistema di guida automatica è installato da un soggetto diverso dal fabbricante della macchina (cd. after-market); in questo caso il sistema non è finanziabile. Inoltre, tenuto conto che l'installazione del sistema di guida automatica interessa aspetti riguardanti non solo la sua rispondenza ai requisiti di sicurezza specificati nella norma ISO 10975:2009 ma anche i RES della direttiva macchine e la compatibilità del sistema con la macchina oggetto di finanziamento, l'ammissibilità della macchina sarà subordinata agli approfondimenti effettuati caso per caso, dipendenti anche dalle norme tecniche specifiche per la tipologia di macchina richiesta.</p>
13	L'Allegato dispone che le macchine acquistate rispetto a quelle alienate debbano avere prestazioni non superiori del 30% o del 50% a seconda che la loro immissione sul mercato sia avvenuta successivamente o antecedentemente	Il confronto fra le prestazioni è richiesto solo nel caso in cui i progetti ricadano nell'ambito delle tipologie di intervento c), d), g) e h) che prevedono la sostituzione obbligatoria di macchine e/o di trattori agricoli o forestali; è comunque possibile derogare ai valori indicati nell'Allegato (30 o 50%) purché tale deroga sia dovuta a situazioni particolari debitamente

alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE ex 89/392/CEE. Considerato che quali indicatori di prestazione l'Allegato specifica nell'elenco tra parentesi solo la potenza e le dimensioni, ma sembra lasciare aperta la possibilità di utilizzarne anche altri, è possibile fornire un quadro più ampio degli indicatori ritenuti maggiormente significativi ai fini della valutazione dei progetti?

motivate derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).

Il confronto tra le prestazioni delle macchine acquistate rispetto a quelle alienate deve essere effettuato utilizzando parametri che siano:

- omologhi e direttamente confrontabili (potenze massime, potenze nominali, portate, dimensioni, medesimi parametri attestanti la capacità lavorativa, ecc.);
- contenuti all'interno di documenti ufficiali del costruttore (ad es. istruzioni d'uso, dépliant, brochure, cataloghi, specifiche tecniche, ecc.).

Nella tabella a pag. 16 sono esemplificati, per le principali tipologie di macchine, gli indicatori ritenuti più significativi ai fini del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso. Il professionista estensore della perizia asseverata ha tuttavia la possibilità di operare, motivandola sotto il profilo tecnico, una scelta diversa. Sono ritenuti idonei gli indicatori che, semplici o composti, esprimono la prestazione massima resa. Nel caso in cui i dati indicati nella perizia asseverata non siano immediatamente verificabili, l'Inail si riserva di richiedere integrazioni documentali.

14	Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, quali sono le regole da seguire per alienare gli accessori, gli utensili e le attrezzature intercambiabili che fanno parte dell'allestimento delle macchine?	Per quanto riguarda gli accessori/utensili ammissibili in un contesto di equivalenza, la loro alienazione segue i medesimi criteri definiti per la macchina di cui fanno parte, contenuti all'interno della Tipologia di intervento selezionato. Per quanto riguarda invece le attrezzature intercambiabili ammissibili in un contesto di equivalenza, considerato che sono esse stesse macchine ai sensi della direttiva macchine, la loro alienazione segue la regola generale definita per le macchine negli allegati e dipendente dalla data della loro immissione sul mercato. In tal senso si dovrà aver cura di verificare che le attrezzature intercambiabili da alienare: a) ricadano per data di immissione sul mercato/direttiva di riferimento nell'ambito della stessa Tipologia di intervento delle macchine a cui sono associate (diversamente il loro acquisto per sostituzione potrebbe non essere finanziabile); b) rispondano ai requisiti prestazionali eventualmente previsti dall'allegato di riferimento, rispetto alle attrezzature intercambiabili da acquistare; c) risultino nella piena proprietà dell'impresa alla data del 31 dicembre 2020.
15	Al fine di comprovare la rottamazione di un bene, è possibile inviare il certificato di rottamazione (CRD) di cui all'art. 1 del d.p.r. 23 settembre 2022 n. 177?	Sì, qualora i beni da sostituire siano omologabili per la circolazione stradale. Tale circostanza si può verificare ai fini dell'Avviso pubblico solo per i trattori e le macchine trainate o semoventi. Diversamente, il certificato di rottamazione non è idoneo nei casi di demolizione per esportazione e di demolizione d'ufficio poiché si tratta di modalità di alienazione non compatibili con i requisiti dell'Avviso pubblico e nel caso di rottamazione di veicoli in genere, poiché si tratta di beni espressamente esclusi dal finanziamento.
Quesiti relativi alla Riduzione del Rischio chimico Tipologia di intervento a)		
16	Se si intende realizzare un intervento di riduzione del rischio da agenti chimici in vari reparti con l'installazione di più macchine per l'aspirazione, poiché nei diversi reparti gli agenti chimici da abbattere sono differenti, si può presentare un progetto complessivo?	Sì, purché siano agenti chimici pericolosi e/o agenti cancerogeni e mutageni così definiti ai sensi degli artt. 222 e 234 del d.lgs. 81/2008.

**Quesiti relativi alla Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine
Tipologia di intervento c)**

17	<p>Nel caso di un progetto di sostituzione di macchine, in che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento"?</p>	<p>Una volta soddisfatte le condizioni iniziali relative all'emissione della macchina da alienare (livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A dichiarato dal fabbricante superiore a 80 dB(A) e ai livelli di emissione (pressione sonora e potenza acustica dichiarati dai fabbricanti) di ogni macchina da acquistare che devono essere inferiori a quelli della rispettiva macchina da alienare (come dichiarati dai fabbricanti) di almeno 2 dB(A), la valutazione del rischio atteso è una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora delle macchine da acquistare, per la stima di LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione sonora, nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.</p>
18	<p>Nel caso in cui il livello di emissione della pressione acustica della macchina da acquistare sia inferiore o uguale a 80 dB(A) e non sia dichiarato dal fabbricante il valore della potenza sonora in quanto non reso obbligatorio neanche da altre disposizioni legislative, è necessario comunque fornire tale valore? E nel caso, come è possibile procedere?</p>	<p>Si. È necessario produrre il valore della potenza sonora L_{WA} sia per la macchina da alienare che per la macchina da acquistare. Nel caso in cui l'impresa, per la macchina da acquistare, non disponga dei valori di emissione dichiarati dal fabbricante, potrà integrare la perizia asseverata con i valori di potenza sonora rilevati su macchina uguale a quella da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità di una macchina uguale a quella da acquistare, l'impresa ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata, fornendo successivamente in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori richiesti della macchina acquistata, rilevati tramite le misurazioni dirette nelle medesime condizioni operative di utilizzo, conformemente alla norma UNI EN ISO della serie 374X o equivalenti. Si ricorda che i valori di potenza sonora e livello di pressione della macchina da acquistare dovranno essere confrontabili (stessa metodologia di misura) con i valori della macchina da alienare. Quando i dati del costruttore della macchina da alienare non siano utilizzabili per il confronto, in quanto misurati con modalità non riproducibili sulla macchina da</p>

		<p>acquistare, la misura dovrà essere effettuata anche sulla macchina da dismettere, prima della sua alienazione.</p> <p>Si fa presente che, nelle macchine destinate a funzionare all'aperto, qualora ricadano nel campo di applicazione del d.lgs. 262/2002 (direttiva 2000/14/CE) o del d.lgs. 135/1992, nei rispettivi libretti di uso e manutenzione, ai sensi del d.lgs. 17/2010, viene annotato il livello della potenza sonora garantito. Si rammenta a tal proposito di porre attenzione ai valori utilizzati per il confronto poiché il valore della potenza sonora garantito può differire dal valore della potenza sonora misurato, in quanto include le incertezze legate alle procedure di misurazione e quelle legate alle variazioni di produzione.</p>
19	Nel caso di un progetto di sostituzione di trattori agricoli o forestali, è necessario il confronto dei livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante tra il trattore da alienare e quello da sostituire?	<p>No. Il confronto, per i trattori agricoli o forestali, è previsto per i livelli di rumorosità del solo trattore da acquistare, per il quale i livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante devono essere inferiori rispetto ai limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento (regolamento UE 167/2013 e regolamenti delegati UE 1322/2014 e 2018/985) in aderenza a quanto indicato nella tipologia di intervento c. In tal senso, sia il rumore del trattore in movimento che entrambi i valori del livello sonoro all'orecchio del conducente, a cabina aperta e a cabina chiusa, devono soddisfare i requisiti previsti per la tipologia di intervento c. Non è quindi necessario acquisire livelli sonori di omologazione dichiarati dal fabbricante per il trattore da alienare.</p> <p>Ai fini del rischio atteso post intervento, per stimare il LEX,8h o LEX,w della nuova esposizione, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi, mansioni ecc.), i necessari contributi dei livelli di pressione sonora potranno essere dedotti utilizzando quelli relativi all'orecchio del conducente dichiarati dal fabbricante ai fini dell'omologazione dei trattori da acquistare, nonché i nuovi tempi di utilizzo degli stessi.</p> <p>Ad integrazione della presente FAQ si riportano a pag. 14 i limiti previsti dalle direttive o dai regolamenti comunitari di riferimento; limiti che tuttavia non sostituiscono le direttive e i regolamenti comunitari di riferimento ai quali si rimanda per tutti i necessari approfondimenti.</p>

**Quesiti relativi alla Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche
Tipologia di intervento d)**

20	Cosa si intende per "valori di emissione vibratoria"? Si riferiscono solo alla macchina da acquistare? Quali sono le modalità ammesse per la loro determinazione?	Per "valori di emissione vibratoria" si intendono i valori di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante della macchina in base alle norme europee armonizzate relative alle metodiche di misura delle vibrazioni, emesse dagli organismi di normalizzazione europei o internazionali. I valori di emissione vibratoria devono essere riportati sia per la macchina da sostituire che per quella da acquistare.
21	È possibile utilizzare fattori correttivi di cui al Rapporto Tecnico UNI CEN/TR 15350:2013? Se sì, in che limiti?	È ammissibile l'uso dei fattori correttivi di cui al UNI CEN/TR 15350:2013 in fase di redazione del DVR relativamente al solo rischio vibrazioni mano-braccio (HAV) e solo applicandoli ai valori dichiarati dal fabbricante della macchina da sostituire. Si ricorda, infatti, che i fattori moltiplicativi correttivi non sono previsti né dal d.lgs. 81/08 né dalla norma UNI EN 5349-1:2004, anche se è prassi consolidata, per alcune tipologie di macchine che generano vibrazioni al sistema mano-braccio, il loro utilizzo ai fini prevenzionali per tener conto delle discrepanze rilevate tra i valori di vibrazione misurati in campo e quelli di emissione dichiarati dai fabbricanti.
22	È possibile l'utilizzo della tabella tratta dal Rapporto Tecnico UNI CEN/TS 15730:2009 contenente le principali tipologie di macchine per movimento terra, lavorazioni e gli associati valori di vibrazioni trasmesse al corpo intero, al fine della determinazione dei valori di emissione vibratoria al corpo intero delle macchine da sostituire/acquistare?	No. La stessa Specifica Tecnica, adottando il Rapporto Tecnico ISO/TR 25398, precisa che con esso si intende fornire solo un metodo per stimare l'esposizione giornaliera a vibrazioni, in accordo con la norma ISO 2631 e EN 14253, mediante l'utilizzo di una tabella di correlazione tra le principali tipologie di macchine (pala meccanica, escavatore, ecc.) e i valori di esposizione a vibrazioni al corpo intero delle tipiche lavorazioni associate. Tuttavia, nella Specifica Tecnica è precisato che detta tabella non comprende tutti i modelli e non prende in considerazione le varie marche di macchine per il movimento terra. Pertanto non è utilizzabile per documentare la riduzione dei valori di emissioni vibratoria, tra la situazione ex ante intervento e quella ex post, ai fini dell'ammissibilità del progetto.
23	Come si deve tener conto della deviazione standard nei valori di emissione vibratoria?	L'uso della deviazione standard non è obbligatorio. È necessario tuttavia, per la confrontabilità, che i valori di emissione vibratoria della macchina da sostituire e di quella da acquistare siano o entrambi comprensivi o entrambi non comprensivi della deviazione standard.

24	In che modo bisogna procedere per esprimere la "valutazione del rischio atteso dopo l'intervento", effettuata con la stessa metodologia per la valutazione del rischio ante intervento?	Una volta soddisfatte le condizioni iniziali per la macchina da alienare (valore di emissione vibratoria dichiarato dal fabbricante superiore a quanto sancito per il valore di azione - corpo intero o mano/braccio) e la diminuzione di almeno il 20% tra il valore di emissione vibratoria di ogni macchina da alienare e quello della rispettiva macchina da acquistare (come dichiarati dai fabbricanti), la valutazione del rischio atteso è da considerarsi una stima del miglioramento globale prodotto dalla/e sostituzione/i delle macchine che il progetto prevede rispetto alla situazione ante operam. A tal proposito, oltre alle informazioni già in possesso dell'impresa e indicate nella perizia asseverata (attività, modalità operative, tempi di utilizzo, mansioni, ecc.), i contributi dei valori di accelerazione delle macchine da acquistare, necessari per la stima di A(8) nella nuova esposizione, potranno essere dedotti utilizzando i relativi valori di emissione vibratoria nonché i nuovi tempi di utilizzo delle stesse.
25	Nel caso in cui il fabbricante della macchina da acquistare non indichi per essa il valore puntuale dell'emissione vibratoria ma si limiti ad indicare che esso è minore di 0,5 m/s ² (corpo intero) o 2,5 m/s ² (mano braccio), come si deve dimostrare la riduzione del 20% di questi valori tra macchina da sostituire e macchina da acquistare?	La dichiarazione da parte del fabbricante della macchina da acquistare che riporti il valore di emissione vibratoria minore di 0,5 m/s ² (corpo intero) o 2,5 m/s ² (mano braccio) è sufficiente come dimostrazione dei casi in cui il fabbricante della macchina da alienare abbia dichiarato valori di emissioni uguali o superiori rispettivamente a 0,625 m/s ² o 3,125 m/s ² . Diversamente, il richiedente potrà integrare la perizia asseverata, oltre che con la dichiarazione del fabbricante, con i valori di accelerazione delle vibrazioni rilevati sulla macchina da acquistare, secondo le stesse norme e analoghe condizioni operative di quella da sostituire. Nel caso in cui non sia possibile procedere come sopra, per l'indisponibilità dei valori di accelerazione della macchina da acquistare, il richiedente ha facoltà, per il buon esito del finanziamento, di stimare e motivare il miglioramento in perizia asseverata e fornire successivamente, in rendicontazione con la disponibilità della macchina, i valori di accelerazione delle vibrazioni della macchina acquistata, sempre rilevati tramite le misurazioni dirette.
26	Esistono norme specifiche per la dichiarazione dei valori di emissione vibratoria relativi al corpo intero (WBV) da parte dei costruttori per i carrelli elevatori e per le macchine movimento terra?	Sì, per quanto concerne i carrelli elevatori i valori di emissione vibratoria dichiarati dai costruttori possono essere determinati secondo la norma UNI EN 13059:2008. Per quanto riguarda alcune tipologie di macchine per movimento terra (caricatori, escavatori e terne) esiste la norma specifica UNI 11849:2022. La norma si applica alle sole vibrazioni trasmesse al corpo intero dell'operatore attraverso il piano di seduta ed è riferita alle misurazioni che i costruttori eseguono su macchine nuove, al fine di determinare i valori di

		emissione vibratoria da inserire nella documentazione obbligatoria così come richiamato nella direttiva 2006/42/CE.
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio biologico Tipologia di intervento e)		
27	È possibile modificare l'ambiente di lavoro in modo tale da impedire l'ingresso di vettori di agenti biologici potenzialmente patogeni?	Si. La ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio legato alla potenziale presenza di agenti biologici, può comprendere anche gli interventi volti a impedire che vettori di potenziali agenti microbici patogeni come artropodi, uccelli o roditori accedano o colonizzino gli ambienti di lavoro.
28	Gli interventi riportati nella scheda relativa al rischio biologico sono sempre finanziabili?	Sono finanziabili qualora riducano il rischio associato ai microrganismi presenti o potenzialmente presenti, ad esempio non è finanziabile l'intervento teso a depressurizzare un ambiente di lavoro dove si utilizzano microrganismi che non si trasmettono per via aerea.
29	È possibile finanziare il trattamento delle superfici di lavoro con prodotti in grado di eliminare batteri, virus, muffe?	Si, i progetti della Tipologia di intervento e) punto 3 sono volti a consentire la disinfezione delle superfici di lavoro contaminate da agenti biologi, pertanto sono finanziabili anche i progetti di rivestimento/trattamento delle superfici di lavoro con materiali in grado di renderle autodecontaminanti poiché capaci di eliminare, batteri, virus e muffe con comprovata efficacia pluriennale.
30	È possibile includere tra i progetti di "ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischi di contaminazione" la ristrutturazione di spazi comuni al fine di aumentare il contenimento della diffusione di agenti biologici?	La ristrutturazione degli ambienti di lavoro per la separazione delle zone a rischio di contaminazione da agenti biologici è finanziabile per le attività che prevedano l'uso deliberato di agenti biologici o che esponano ad un rischio potenziale ed occasionale, ma comunque correlato al tipo di lavoro. Pertanto, le attività che possono usufruire dell'intervento di ristrutturazione sono quelle che espongono i lavoratori al rischio di contrarre l'infezione dovuto alla specifica attività svolta e all'organizzazione del lavoro. A titolo esemplificativo si possono includere le attività lavorative che prevedono l'accesso di pubblico o attività di cura alla persona o di tipo diagnostico.

Quesiti relativi alla Riduzione del rischio di caduta dall'alto Tipologia di intervento f)		
31	Sono finanziabili progetti finalizzati alla riduzione del rischio di caduta dall'alto che prevedono l'acquisto di macchine e non l'acquisto di sistemi di ancoraggio fissi?	No, i progetti che permettono di ridurre il rischio di caduta dall'alto mediante interventi diversi dall'installazione di sistemi di ancoraggio fissati permanentemente non sono finanziabili.
32	A corredo della domanda, è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?	No.
33	Relativamente alla documentazione relativa agli ancoraggi permanenti sulla nuova copertura si chiede quali devono essere i contenuti della "relazione del progetto"	La relazione del progetto, a firma di professionista abilitato, deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> • identificazione delle aree di lavoro a maggior rischio • indicazione delle caratteristiche degli ancoraggi secondo la norma UNI 11578:2015: <ul style="list-style-type: none"> ○ ancoraggi puntuali (tipo A): descrizione con numero dei punti di ancoraggio ○ ancoraggi lineari flessibili (tipo C): descrizione con metri lineari di sviluppo ○ ancoraggi lineari rigidi (tipo D): descrizione con metri lineari di sviluppo • numero utenti collegabili contemporaneamente • modalità di accesso alla copertura • schemi grafici di installazione
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti - Tipologia di intervento g)		
34	A corredo della domanda è necessario fornire il Documento di valutazione dei rischi aziendale?	No, è comunque necessario fornire, nelle apposite sezioni della perizia asseverata, le informazioni circa il rischio infortunistico presente ante operam così come il miglioramento conseguibile per effetto dell'acquisto delle macchine in progetto.
35	È possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine di proprietà dell'azienda? E in caso affermativo, è possibile valutare gli indicatori di prestazione (ad esempio la potenza) della macchina da acquistare rispetto alla somma degli indicatori di prestazione delle macchine da sostituire?	Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine. Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate: <ul style="list-style-type: none"> • la macchina acquistata dovrà essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio

		<p>attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate);</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli indicatori di prestazione della macchina acquistata dovranno rispettare il limite massimo di aumento (50%) per ogni indicatore di prestazione delle macchine alienate; nel caso in cui l'indicatore di prestazione sia lo stesso per più macchine da sostituire, il confronto dovrà essere effettuato rispetto all'indicatore con valore più elevato e non rispetto alla somma degli indicatori di prestazione delle macchine da sostituire. •
<p>36</p>	<p>È possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine?</p>	<p>Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine; tuttavia, in questo caso, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, né far riferimento ad un'unica norma armonizzata, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire.</p> <p>Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata in coerenza con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel paragrafo 3 dell'Allegato 1.1 (impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti) e con la finalità dell'Avviso pubblico, di miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti (art. 1).</p>
<p align="center">Quesiti relativi alla Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete Tipologia di intervento h)</p>		
<p>37</p>	<p>È possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine di proprietà dell'azienda? E in caso affermativo, è possibile valutare gli indicatori di prestazione (ad esempio la potenza) della macchina da acquistare rispetto alla somma degli indicatori di prestazione delle macchine da sostituire?</p>	<p>Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina a fronte dell'alienazione di più macchine.</p> <p>Come specificato nell'Allegato, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la macchina acquistata dovrà essere di analogo tipo rispetto a quelle alienate, laddove per macchine di analogo tipo o tipologia si intendono macchine simili per denominazione generica (ad esempio attribuita da norme tecniche), funzioni e caratteristiche tecniche (ad esempio come definite da norme armonizzate); • gli indicatori di prestazione della macchina acquistata dovranno rispettare il limite massimo di aumento (30%) per ogni indicatore

		di prestazione delle macchine alienate; nel caso in cui l'indicatore di prestazione sia lo stesso per più macchine da sostituire, il confronto dovrà essere effettuato rispetto all'indicatore con valore più elevato.
38	È possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine?	<p>Sì, in linea generale è possibile acquistare una macchina multifunzione a fronte dell'alienazione di più macchine; tuttavia, in questo caso, non potendosi verificare la similitudine nella denominazione generica della macchina da acquistare rispetto a quelle da sostituire, né far riferimento ad un'unica norma armonizzata, sarà necessario che la macchina da acquistare presenti le funzioni delle macchine da sostituire.</p> <p>Nel caso in cui la macchina da acquistare possieda ulteriori funzioni non presenti nelle macchine da sostituire, tale situazione dovrà essere debitamente motivata in coerenza con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel paragrafo 3 dell'Allegato 1.1 (impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti) e con la finalità dell'Avviso pubblico, di miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti (art. 1).</p>
39	Una macchina da sostituire, immessa sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) ma comunque conforme alla suddetta direttiva, può rientrare tra quelle ammissibili nella tipologia h)?	<p>Sì. È infatti possibile che una macchina sia conforme a una direttiva anche prima del suo recepimento in Italia, ad esempio perché immesse per la prima volta sul mercato in Paesi che hanno recepito la direttiva prima del nostro o perché certificate volontariamente dal fabbricante prima del recepimento. Per questi casi particolari, debitamente documentati, le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere conformi alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) e devono essere alienate così come definito dalla regola generale dell'Asse 1.1 richiamata nella Tipologia di intervento.</p>
Quesiti relativi alla Riduzione del rischio incendio Tipologia di intervento i)		
40	Come è possibile comprovare che l'impianto elettrico che si intende sostituire (o una parte di esso) è stata installata prima del 13 marzo 1990?	<p>La data di installazione può essere comprovata mediante documenti di tipo amministrativo/tecnico, datati, in cui compaiano i dati identificativi dell'impianto o della sua parte, quali ad esempio: verbali di consegna dell'impianto, fatture relative all'installazione, certificati di collaudo, copie della denuncia dell'impianto di terra o verbali di verifica periodica dello stesso (modello B di cui al DM 12/09/59), ecc.</p>

		Tali documenti possono essere eventualmente integrati producendo documentazione fotografica che fornisca evidenza della data riportata sulle targhe identificative di alcuni componenti in opera (ad esempio i quadri elettrici o i trasformatori).
41	L'intervento finanziabile è limitato ai soli impianti elettrici in bassa tensione?	No. L'intervento è applicabile anche alle eventuali parti degli impianti a tensione superiore a 1000 V, purché questi rientrino nella definizione di "impianto elettrico" contenuta nell'Allegato. Per la progettazione e installazione di tali parti di impianto dovranno essere utilizzate le pertinenti norme tecniche (ad es. la Norma CEI EN 61936-1: 2014-09 e successive) il cui riferimento dovrà essere indicato nella dichiarazione di conformità resa dall'impresa ai sensi dell'art. 7 del DM 37/08.
42	Per quanto concerne i cavi dell'impianto da installare in sostituzione di quelli esistenti, è sufficiente che abbiano una classe di reazione al fuoco pari a E_{ca} o vi sono ulteriori requisiti da rispettare?	La classe di reazione al fuoco E_{ca} secondo la norma CEI EN 50575: 2015-11 è quella minima richiesta dall'Allegato. Resta tuttavia in capo al progettista e all'impresa installatrice garantire che, per la parte dell'impianto in bassa tensione, siano rispettate anche le prescrizioni più specifiche della Norma CEI 64-8:2021-08 (ad esempio quelle riguardanti la scelta e messa in opera delle condutture secondo quanto previsto dal capitolo 52 o l'applicazione della sezione 751 della stessa norma relativamente agli eventuali ambienti classificati "a maggior rischio in caso di incendio").
43	Qualora per l'impianto esistente non sia disponibile il progetto e/o lo schema generale, chi può predisporre la documentazione richiesta?	Laddove non sia presente la documentazione richiesta, è necessario predisporre lo schema dell'impianto esistente. Lo schema dell'impianto può essere redatto ex novo da soggetti aventi specifiche competenze in materia di impianti elettrici, in particolare da professionisti iscritti all'albo professionale o da responsabili tecnici delle imprese installatrici (secondo quanto disposto dall'art. 5 del DM 37/08). In ogni caso lo schema deve consentire di individuare la struttura dell'impianto, i principali componenti che ne fanno parte e la loro funzione.
44	Che caratteristiche deve avere il progetto del nuovo impianto elettrico e chi può redigerlo?	I progetti degli impianti o delle parti di impianto da realizzare in sostituzione di quelli/quelle esistenti dovranno essere conformi alle previsioni dell'art. 5 del d.m. 37/08 e potranno essere redatti da professionisti iscritti all'albo professionale di pertinenza o da responsabili tecnici delle imprese installatrici, secondo quanto indicato nell'articolo stesso.

		In particolare, per gli impianti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) b) c) e d), il progetto dovrà essere redatto da un professionista iscritto all'albo professionale di pertinenza.
45	Nella Tipologia di intervento sono finanziabili anche eventuali lavori di ristrutturazione degli ambienti di lavoro svolti congiuntamente a quelli riguardanti gli impianti elettrici e/o i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio?	No. Oltre alle spese di progetto (comprese la rimozione dei componenti dei vecchi impianti elettrici o dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio e acquisto e installazione dei componenti nuovi) sono ammissibili a finanziamento le sole spese accessorie di assistenza muraria (realizzazione di nuove tracce, foratura e ripristino delle pareti, rimozione e ripristino di parti di massetto, rifinitura, ecc.). Sono inoltre ammissibili a finanziamento anche le spese di assistenza muraria relative all'installazione di evacuatori di fumo e calore, fermi elettromagnetici e serrande tagliafuoco relative a UTA e canalizzazioni, associati al sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio.
46	Come è possibile comprovare che i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio che si intende sostituire sono stati installati prima del 1° gennaio 2010?	La data di installazione può essere comprovata mediante documenti di tipo amministrativo/tecnico, datati e in cui compaiano i dati identificativi del sistema, quali ad esempio: dichiarazione di conformità, verbale di consegna, fatture relative all'installazione del sistema, eventuale certificato di collaudo, ecc.
47	Nel caso di interventi riguardanti la sostituzione di sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio, i nuovi sistemi devono avere le stesse caratteristiche di quelli da sostituire in termini di numero di componenti e modalità di funzionamento (ad esempio stesso tipo di rivelatori di calore, di fumo, puntiformi, lineari, ecc.)?	No. Fermo restando il requisito previsto dall'Allegato, che <i>i sistemi da sostituire devono essere costituiti da n. 10 o più rivelatori e i nuovi impianti non potranno prevederne un numero inferiore</i> , il numero di componenti e le loro caratteristiche saranno stabiliti dal professionista iscritto all'albo professionale di pertinenza, incaricato della progettazione.
48	Che caratteristiche deve avere il progetto del nuovo sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio e chi può redigerlo?	I progetti dei sistemi da realizzare in sostituzione di quelli esistenti dovranno essere conformi alle previsioni dell'art. 5 del d.m. 37/08 e dovranno essere redatti da professionisti iscritti all'albo professionale di pertinenza.

Riduzione del rischio sismico n)

49	Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di sistemi di automazione dei magazzini ove questi magazzini siano realizzati con le scaffalature antisismiche richieste con il progetto?	No, l'Allegato 1.1 prevede come oggetto dell'intervento solo l'acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche, non contemplando sistemi di automazione.
-----------	---	---

INTEGRAZIONE FAQ 13 ALLEGATO 1.1

Nella tabella che segue sono esemplificati, per le principali tipologie di macchine, gli indicatori di prestazione ritenuti più significativi ai fini del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso. Il professionista estensore della perizia asseverata ha tuttavia la possibilità di operare, motivandola sotto il profilo tecnico, una scelta diversa; in questo caso gli indicatori dovranno essere scelti, singolarmente o in numero adeguato, al fine di rappresentare il livello massimo di prestazione resa e, quando siano composti da più parametri, dovrà essere esplicitato il contributo di ciascun parametro alla determinazione dell'indicatore.

TIPOLOGIA MACCHINA	INDICATORE	NOTE
Macchine movimento terra	Massa operativa	È la massa della macchina completa di tutti i suoi accessori nella configurazione più usuale, con serbatoi di olio e carburante pieni e un operatore del peso convenzionale di 75 kg.
Macchine utensili (tornitura, fresatura, foratura, ecc.)	Potenza motore	È in genere fornita come potenza massima; sono tuttavia utilizzabili per il confronto le potenze nette, potenze rese, potenze installate, potenze nominali.
Insieme di macchine ed altre macchine operatrici (cartonatrici, astucciatrici, mixer, impastatrici, ecc.)	Capacità lavorativa	La capacità lavorativa può essere esplicitata in funzione della tipologia di macchina e in maniere differenti, con uno o più parametri: velocità di lavorazione, unità di produzione per unità di tempo, superficie dell'area di lavoro, potenza, ecc. Sarà cura dell'estensore della perizia asseverata dettagliare la capacità lavorativa in funzione dello specifico ciclo produttivo dell'azienda su cui insiste il progetto o fornire ulteriori o altri indicatori.
Trattori agricoli e forestali	Potenza motore	È in genere fornita come potenza massima; è tuttavia utilizzabile per il confronto la potenza a regime nominale.
Macchine agricole	Capacità lavorativa	La capacità lavorativa può essere esplicitata in funzione della tipologia di macchina e in maniere differenti con uno o più parametri: potenza, velocità di avanzamento, estensione del fronte di lavoro, dimensioni e velocità degli elementi mobili di lavorazione, portata massima, diagrammi di carico, massa per macchine trainate, ecc.

TIPOLOGIA MACCHINA	INDICATORE	NOTE
Mietitrebbie	Capacità lavorativa espressa tramite le caratteristiche dimensionali e prestazionali del gruppo di battitura	La capacità lavorativa può essere esplicitata dalle caratteristiche del battitore eventualmente in abbinamento alla potenza nominale della macchina, alla capacità di carico granaglie e alla lunghezza della barra falciante
Attrezzature intercambiabili	<ul style="list-style-type: none"> • Potenza meccanica o • Potenza idraulica 	
Gru su autocarro, autogru, carrelli elevatori a braccio telescopico	<ul style="list-style-type: none"> • Carico massimo di utilizzazione e • Estensione del braccio 	Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina (desumibile ad es. da tabelle e diagrammi di carico), detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, in ciascuna configurazione possibile. L'estensione del braccio deve comprendere anche le eventuali prolunghe inserite nel preventivo.
Carrelli elevatori senza braccio telescopico (muletti), transpallet motorizzati o manuali.	Carico massimo di utilizzazione	Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina, detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, in ciascuna configurazione possibile.
Gru a struttura limitata, argani, paranchi	Carico massimo di utilizzazione	Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina, detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, in ciascuna configurazione possibile.
Piattaforme di lavoro elevabili, ponti mobili sviluppabili	<ul style="list-style-type: none"> • Altezza massima di lavoro e • Numero di persone 	È possibile arrotondare per eccesso il numero di persone risultante dal calcolo.
Macchine che trattano fluidi	Portata volumetrica	
Pompe idrauliche	<ul style="list-style-type: none"> • Portata volumetrica e • Prevalenza 	

TIPOLOGIA MACCHINA	INDICATORE	NOTE
Presse idrauliche	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione massima e • Superficie di lavoro 	
Presse a iniezione	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di chiusura dello stampo e controstampo • Pressione di iniezione • Portata volumetrica • Tempo di riempimento • Volume di stampata • Potenza totale elettrica assorbita 	Sarà cura dell'estensore della perizia asseverata scegliere gli indicatori di prestazione o la loro combinazione ritenuti più significativi per il confronto della capacità lavorativa in base alla tipologia di pressa (ad es. presse a iniezione di polimeri fusi, a soffiaggio di aria calda ecc.).
Altre tipologie non comprese nell'elenco		Sarà cura dell'estensore della perizia asseverata scegliere gli indicatori di prestazione ritenuti più significativi per il confronto.

INTEGRAZIONE FAQ 17 ALLEGATO 1.1

Nella Tipologia di intervento c) è specificato che i trattori da acquistare dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 4 dB(A) (trattori di categoria T1 e C1) o di almeno 2 dB(A) (trattori di categoria T2, T3, T4, T5 e C2, C3, C4, C5) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento.

Tali limiti sono i seguenti:

- livello sonoro all'orecchio del conducente:

- 90 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 2 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 1)
- 86 dB(A) nelle condizioni di cui al paragrafo 3 dell'Allegato XIII del regolamento delegato 1322/2014 (metodo 2)

- rumore del trattore in movimento:

- 89 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia superiore a 1500 kg
- 85 dB(A) per i trattori aventi una massa a vuoto in ordine di marcia non superiore a 1500 kg.

Il "livello di rumorosità" dichiarato dal fabbricante dovrà quindi essere riferito a entrambi i seguenti parametri:

Avviso pubblico ISI 2022

- livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente all'allegato XIII del regolamento delegato (UE) 1322/2014, metodo 1 o metodo 2, sia a cabina chiusa che a cabina aperta,
- livello del rumore del trattore in movimento, misurato conformemente al regolamento delegato (UE) 2018/985, allegato II.

La riduzione del livello di rumorosità dovrà essere riferita a entrambi i valori dei predetti parametri dichiarati dal fabbricante considerando, per il livello sonoro all'orecchio del conducente, il valore più elevato tra quelli misurati a cabina chiusa e a cabina aperta